

## REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE NASCITE

### ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

La nostra Carta Costituzionale cita all'art. 30 "il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli", all'art. 31 "la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose"

In ottemperanza a questi principi e nel merito delle iniziative concrete di sostegno al nucleo familiare l'Amministrazione comunale di Gorno, reputa importante istituire un contributo economico a favore dei nuovi nati figli di cittadini italiani residenti nel territorio comunale.

Tale contributo è aggiuntivo agli altri interventi stabiliti in merito dalle vigenti leggi.

Il presente atto disciplina l'assegnazione di questo contributo economico.

### ART. 2 DESTINATARI

I destinatari del contributo sono:

- I bambini nati nel corso dell'anno e residenti nel nostro Comune;
- I bambini adottati nel corso dell'anno, che in seguito al provvedimento di adozione sono divenuti residenti.

Il contributo sarà corrisposto ai genitori/genitore singolo o, in mancanza, al tutore.

### ART. 3 – CONTRIBUTO

L'importo del contributo, uguale per tutti i destinatari, è stabilito anno per anno dalla Giunta Comunale e all'impegno e liquidazione si provvederà con atto del Responsabile del Servizio, all'atto della nascita o dell'adozione.

### ART. 4 – REQUISITI

Requisiti indispensabili per l'ottenimento del contributo sono:

- La residenza nel Comune di Gorno, del bambino;
- La residenza nel Comune di Gorno, da almeno due anni, al momento della nascita o adozione del bambino, di uno dei due genitori, o del tutore, o che uno dei due genitori, sia stato residente nel Comune per almeno anni 10;
- La cittadinanza italiana di almeno uno dei due genitori o del tutore

#### ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DESTINATARI

Sarà compito dell'Ufficio Anagrafe, individuati i nominativi dei nuovi nati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, dare comunicazione alla famiglia della partecipazione all'iniziativa del contributo economico.